

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE EX ARTICOLO 2222 E SEGUENTI DEL  
CODICE CIVILE CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO  
SPECIALISTICO IN AMBITO EDUCATIVO E PSICO-PEDAGOGICO A SPECIFICHE FUNZIONI  
ISTITUZIONALI DEL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE  
LAZIO**

**TRA**

Il Consiglio regionale del Lazio, con sede legale in Roma, Via della Pisana n. 1301, C.F.: 80143490581, nella  
a della sottoscritta dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, cittadina italiana, [REDACTED]  
[REDACTED] nella sua qualità di Segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, domiciliata, per la carica e agli  
effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale stesso, in Roma, Via della Pisana n. 1301 - CAP  
00163, legittimata alla sottoscrizione del presente atto;

**E**

la prof.ssa Giovanna Pini, cittadina italiana, [REDACTED]  
[REDACTED]

**CONSIDERATO:**

- il decreto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio 30 gennaio 2026, n. 3 (Avvio della procedura finalizzata alla ricerca di una professionalità specialistica in ambito educativo e psico-pedagogico, per la progettazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo presso gli istituti scolastici del territorio regionale);
- la determinazione 9 aprile 2026, n. A00224 (Procedura funzionale al conferimento di un incarico individuale a soggetto esterno all'Amministrazione per lo svolgimento di attività di supporto a specifiche funzioni istituzionali del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio. Adozione Allegati A e A1), con la quale la Segretaria generale ha avviato la procedura per il conferimento dell'incarico individuale e ha adottato l'Avviso pubblico e disciplinare e il relativo modello di domanda;
- che, con la medesima determinazione 9 aprile 2026, n. A00224, è stato stabilito che l'incarico abbia durata di mesi 7 (sette), decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del codice civile, con un compenso onnicomprensivo lordo pari a 2.800,00 (duemilaottocento/00) euro, comprensivo delle eventuali spese di viaggio per spostamenti;
- che, con la predetta determinazione, è stato dato atto che agli oneri derivanti dal conferimento dell'incarico individuale, nel limite massimo di 2.800,00 (duemilaottocento/00) euro, si farà fronte a valere sulla prenotazione assunta, a favore di "creditori diversi", con la determinazione 12 marzo 2026, n. A00147 (prenotazione d'impegno n. 326/2026), sul capitolo U0000U01014 - U.1.03.02.10.000 (Consulenze) del bilancio di previsione del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario 2026;
- che la domanda di candidatura della prof.ssa Giovanna Pini, corredata dal curriculum vitae aggiornato e dalla copia del documento di riconoscimento, è stata acquisita dall'Amministrazione al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0011639.E.21-04-2026;
- che, sulla base dell'attività istruttoria svolta, il processo verbale per il conferimento dell'incarico individuale, datato 23 aprile 2026 e acquisito al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0012367.I.28-04-2026, ha dato atto dell'ammissibilità e della coerenza della candidatura della prof.ssa Giovanna Pini rispetto ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico ai fini del successivo conferimento dell'incarico individuale;

- che, con nota acquisita dall'Amministrazione al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0012327.E.28-04-2026, la prof.ssa Giovanna Pini ha trasmesso la dichiarazione relativa al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio, resa ai fini del conferimento dell'incarico individuale;
- che, con nota acquisita dall'Amministrazione al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0012940.E.05-05-2026, la prof.ssa Giovanna Pini ha trasmesso la dichiarazione integrativa concernente gli incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali nonché altri stati, qualità personali o fatti, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche;
- che, con processo verbale sottoscritto in data 21 luglio 2026 e trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con nota prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0020572.I.22-07-2026, è stato dato atto dell'esito positivo delle operazioni di controllo effettuate sulle dichiarazioni sostitutive rese dalla prof.ssa Giovanna Pini nell'ambito della procedura di conferimento dell'incarico individuale;
- la determinazione 4 giugno 2026, n. A00469 (Prof.ssa Giovanna Pini. Conferimento incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto a specifiche funzioni istituzionali del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, finalizzate alla progettazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo presso gli istituti scolastici del territorio regionale. Impegno di spesa), con cui si è provveduto, in coerenza con gli atti richiamati nei capoversi precedenti:
- a conferire alla prof.ssa Giovanna Pini, prima meglio identificata, l'incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto specialistico in ambito educativo e psico-pedagogico a specifiche funzioni istituzionali del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio;
- ad adottare, sotto forma di Allegato A alla determinazione stessa, lo schema di contratto di collaborazione occasionale ex articolo 2222 e seguenti del codice civile concernente lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, di cui il presente contratto costituisce fedele riproduzione, da sottoscrivere con la prof.ssa Pini;
- a perfezionare l'impegno di spesa, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 326/2026 assunta con la determinazione 12 marzo 2026, n. A00147, per l'importo di 2.800,00 (duemilaottocento/00) euro, sul capitolo U0000U01014 (Consulenze - Segreteria generale) - U.1.03.02.10.001 (Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza) del bilancio di previsione del Consiglio regionale, per l'esercizio finanziario 2026;
- a demandare alla "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" ogni adempimento successivo e consequenziale alla determinazione stessa, ivi compresi quelli relativi agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche e alla sottoscrizione del presente contratto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**  
***(Valore della premessa)***

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2**  
***(Oggetto dell'incarico)***

1. La prof.ssa Giovanna Pini (di seguito "soggetto incaricato"), con la sottoscrizione del presente contratto, in coerenza con gli atti richiamati in premessa, si impegna a svolgere l'incarico individuale conferitole per lo svolgimento di attività di supporto specialistico in ambito educativo e psico-pedagogico alle seguenti specifiche funzioni istituzionali del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio (di seguito, breviter, "Garante regionale"):

- a) promozione e realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione sui diritti dei minori, anche mediante incontri e attività educative rivolte alla comunità scolastica;
  - b) prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nei contesti educativi e scolastici, attraverso attività di informazione, confronto e sensibilizzazione rivolte a studenti, docenti e famiglie;
  - c) informazione e orientamento sui rischi connessi all'utilizzo della rete e dei social media, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alla promozione di un uso consapevole degli strumenti digitali;
  - d) promozione della cultura del rispetto, della legalità e della tutela dei diritti dei minori, anche mediante iniziative di confronto e dialogo con le istituzioni scolastiche e con i soggetti operanti nei contesti educativi.
2. Con riferimento alle funzioni istituzionali di cui al comma 1, il soggetto incaricato è chiamato ad assicurare lo svolgimento di compiti operativi in materia di:
- a) partecipazione e supporto ad incontri informativi e di sensibilizzazione presso istituti scolastici del territorio regionale, promossi dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - b) prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nei contesti educativi e scolastici;
  - c) educazione alla cittadinanza digitale e consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete e dei social media, con particolare riferimento alla tutela dei minori;
  - d) gestione delle relazioni e dei conflitti nei contesti scolastici e tra pari, con particolare riferimento alle dinamiche relazionali tra adolescenti;
  - e) promozione di percorsi di confronto e dialogo con studenti, docenti e famiglie sui temi del rispetto reciproco, della responsabilità digitale e della prevenzione delle forme di disagio relazionale;
  - f) supporto alle iniziative informative ed educative promosse dal Garante regionale nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

3. In relazione ai compiti operativi di cui al comma 2, il soggetto incaricato, a richiesta del Garante regionale e del dirigente della struttura amministrativa di supporto, è tenuto a partecipare agli incontri, alle attività e alle iniziative istituzionali funzionali all'esecuzione dell'incarico, anche presso istituti scolastici del territorio regionale o presso i pertinenti uffici.

**Art. 3**  
***(Durata dell'incarico individuale)***

1. La durata dell'incarico individuale è di mesi 7 (sette), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 4**

(Svolgimento dell'incarico individuale. Disciplina contrattuale. Risoluzione del contratto)

1. L'incarico individuale deve essere svolto personalmente e in piena autonomia dal soggetto incaricato, che non può avvalersi di sostituti e risponde esclusivamente al Garante regionale per le attività svolte, mentre per gli aspetti gestionali e amministrativi si rapporta con il dirigente della struttura amministrativa di supporto;
2. Il presente contratto non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con il Consiglio regionale del Lazio, né comporta l'inserimento del soggetto incaricato nell'organizzazione amministrativa dell'Ente, l'assoggettamento a vincoli di orario o l'esercizio di poteri gerarchici, fermo restando il necessario coordinamento funzionale con il Garante regionale e con la struttura amministrativa di supporto ai fini del corretto svolgimento delle attività;
3. Il soggetto incaricato fornisce al Garante regionale e al dirigente della struttura amministrativa di supporto una relazione intermedia sulle attività svolte, contenente anche la descrizione degli obiettivi perseguiti, delle iniziative realizzate o supportate e dei risultati conseguiti, ai fini della liquidazione della seconda tranche di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b);
4. Alla scadenza dell'incarico, il soggetto incaricato fornisce al Garante regionale e al dirigente della struttura amministrativa di supporto una relazione finale sulle attività svolte, contenente anche la descrizione complessiva degli obiettivi perseguiti, delle iniziative realizzate o supportate e dei risultati conseguiti, ai fini della liquidazione del saldo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c);
5. È fatto divieto al soggetto incaricato di assumere incarichi che risultino incompatibili con le attività previste dal presente contratto ovvero che possano determinare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
6. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il soggetto incaricato è tenuto a mantenere distinta la propria attività professionale e associativa dall'incarico conferito dal Consiglio regionale del Lazio, evitando qualsiasi forma di promozione, pubblicizzazione o valorizzazione di enti, associazioni, iniziative, servizi o attività professionali proprie o di soggetti terzi, salvo preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione. È altresì fatto divieto di utilizzare l'incarico, le attività svolte presso gli istituti scolastici o il rapporto con il Garante regionale per finalità diverse da quelle istituzionali previste dal presente contratto;
7. In caso di inadempimento da parte del soggetto incaricato, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, titolo II, capo XIV, del codice civile;
8. Il soggetto incaricato è tenuto a osservare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché nel "Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 settembre 2025, n. U00210, applicabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del medesimo Codice, anche ai collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico. La violazione degli obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto;
9. Il presente contratto è risolto, oltre che nei casi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quando:
  - a) senza giustificato motivo, non vengano prodotte entro il termine richiesto la relazione intermedia o la relazione finale di cui ai commi 3 e 4;
  - b) si verifichi una sospensione ingiustificata della prestazione che rechi pregiudizio agli obiettivi e ai risultati previsti;
  - c) siano accertate dichiarazioni non veritiere rese dal soggetto incaricato nell'ambito della procedura o del rapporto contrattuale, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente;
10. In caso di cessazione anticipata, l'Amministrazione è tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera effettivamente svolta sino a quel momento, previa verifica della regolare esecuzione delle attività.

**Art. 5**  
***(Diritti sull'attività prestata)***

1. La titolarità dei risultati prodotti, dei testi, dei materiali e di tutti i contenuti scaturiti dalle attività previste dal presente contratto appartiene al Consiglio regionale del Lazio, in un'ottica di funzionalità alle attività presenti e future del Garante regionale pro tempore.
2. I risultati ottenuti durante la collaborazione non possono essere in alcun modo divulgati, pubblicati, utilizzati autonomamente o trasferiti a terze parti, senza il previo consenso scritto dell'Amministrazione.

**Art. 6**  
***(Compenso)***

1. Il compenso onnicomprensivo lordo spettante per l'incarico individuale è pari a 2.800,00 (duemilaottocento/00) euro, comprensivo delle eventuali spese di viaggio per spostamenti.
2. Il compenso onnicomprensivo di cui al comma 1, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge eventualmente applicabili, è liquidato, previa presentazione della documentazione fiscale o contabile richiesta dalla normativa vigente e previa verifica della regolare esecuzione delle attività, nei termini di seguito precisati:
  - a) 900,00 (novecento/00) euro, come prima tranche, sotto forma di acconto, a seguito della sottoscrizione del presente contratto;
  - b) 900,00 (novecento/00) euro, come seconda tranche, previa presentazione della relazione intermedia sulle attività svolte di cui all'articolo 4, comma 3;
  - c) 1.000,00 (mille/00) euro, come terza e ultima tranche, a saldo, previa presentazione della relazione finale di cui all'articolo 4, comma 4.
3. Il pagamento delle tranche di cui al comma 2, lettere b) e c), resta subordinato alla verifica positiva, da parte del Garante regionale e della struttura amministrativa di supporto, della coerenza delle attività svolte con l'oggetto dell'incarico e con le finalità istituzionali indicate negli atti richiamati in premessa.

**Art. 7**  
***(Riservatezza dei dati e delle informazioni)***

1. Il soggetto incaricato ha l'obbligo, per tutta la durata del presente contratto e anche successivamente alla sua cessazione, di mantenere la più ampia riservatezza sui dati, sulle informazioni acquisite e sui documenti elaborati nello svolgimento delle attività previste.
2. Il soggetto incaricato non può raccogliere, conservare, riprodurre, comunicare o diffondere dati personali o informazioni riferibili a minori, famiglie, docenti o altri soggetti coinvolti, salvo quanto strettamente necessario per l'esecuzione dell'incarico e secondo le indicazioni del Garante regionale e dell'Amministrazione.

**Art. 8**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Relativamente al trattamento dei dati personali connesso alla procedura e al conseguente rapporto contrattuale, si applica quanto previsto nel Cap. 3, paragrafo 3.0, dell'Avviso pubblico e disciplinare di cui all'Allegato A alla determinazione 9 aprile 2026, n. A00224, richiamata in premessa.
2. Il soggetto incaricato si impegna, ove nell'esecuzione dell'incarico venga a conoscenza di dati personali, a trattarli esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle attività affidate, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, nonché delle istruzioni ricevute dal Garante regionale e dall'Amministrazione.

**Art. 9**  
***(Disposizione finale)***

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, il rapporto di collaborazione occasionale deve intendersi regolato dalle norme contenute negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, nonché dalle ulteriori disposizioni normative applicabili.

**Art. 10**  
***(Risoluzione controversie. Foro competente)***

1. Ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente contratto è risolta amichevolmente tra le Parti.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

**Art. 11**  
***(Imposta di bollo e registrazione)***

1. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modifiche e da imposta di registro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e successive modifiche.

Roma,

Il soggetto incaricato

Prof.ssa Giovanna Pini

La Segretaria generale  
del Consiglio regionale del Lazio  
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio ovvero allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, nonché ad altri stati, qualità personali o fatti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.lgs. 33/2013 e successive modifiche, funzionali al conferimento dell'incarico individuale per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni istituzionali del Garante regionale, il soggetto incaricato conferma quanto già dichiarato con note acquisite dall'Amministrazione al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0012327.E.28-04-2026, al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0012940.E.05-05-2026 e al prot. CRL.REGISTRO UFFICIALE.0020488.E.21-07-2026.

Il soggetto incaricato

Prof.ssa Giovanna Pini